

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2001, N. 43

**NUOVE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**



Art. 1

(Fondo unico per gli incentivi alle imprese)

1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, iscritte a carico del capitolo 3281211 del bilancio di previsione per l'anno 2001, sono ripartite sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare.

Art. 2

(Contributi all'Artigiancassa)

1. La somma di lire 8.000.000.000, iscritta a carico del capitolo 3281208 del bilancio di previsione per l'anno 2001, assegnata all'Artigiancassa per gli interventi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell'articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è ridotta a lire 6.764.302.926; la differenza pari a lire 1.235.697.074 è iscritta al capitolo 3222241 del bilancio di previsione per l'anno 2001 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 relativamente alle domande pervenute nel corso del 1999 e non finanziate per mancanza di fondi.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

